

re communicabā ad locum designatum conuen-
nient, ibique Jura, Privilegia omnia tam No-
bilitatib; Pilbensis quam Albi Ducis (pro Lande),
ad hunc districtum prebensionem inspiciant et
inquirant. Ne hoc autem praeiudice Juribus
Ecclie Catholice Romane, idem Commissarij
nostri Jura Episcopus Pilsinen in ordine ad edi-
cendum recognoscant et non faciant ultimā
decisione. Nobis in futuris Comitijs Rei gesta
relationem facient (sed il med. renoue della
Consuetud. fatta del 1666.) ma ne pur qd ea
habbe il suo effetto, onde il negotio rimane
ne med. terminari.

Se diligere che possono fare qd negotio sono.
L'insistere appo il Re, che faccia eseguire
la Commissione soprad. stabilita negli anni
1661. e 1667. e procurare con li Vescovi del
Regno ed i Poenani et altri Senatori Re-
lati et con li Nuntij Terrestri nelle Diece
che insis sano nel med. e non soffriranno che
che in Regno così Catholico, e più come questo
s. infensa un anno et ingiuria tanto gran-
de alla Relig. Catt. e fra tanto che si pu-
muove qd negotio, pregare il Re, i ministri
ori del Regno ed i Poenani, accio si scrivano
Lett. monitoriali al Duca, che non opprima
li Catholici si assenga dalli soprad. ecc. e si
e si conenga ne limiti dell' Juresd. e Privi.
Legij conceduti a lui, e suoi Ancestr. o Altor.